

Xenofobia

Il testo scelto per un dettato in classe ha allarmato i genitori di un'alunna di origine turca che hanno deciso di sottoporlo alla CFR. Dopo averlo esaminato, la CFR, con l'accordo dei genitori, si è rivolta alla direzione della scuola per fare chiarezza e ha fatto presente che il testo veicola stereotipi e alimenta i pregiudizi nei confronti di persone di origine turca. La direzione, che era già al corrente del dettato, ha informato la CFR che l'insegnante si è nel frattempo scusata con i genitori e la bambina. Ha ammesso che il testo scelto era poco opportuno. Inoltre, l'episodio era già stato tematizzato in classe. Infine, la direzione ha pubblicato sul sito Internet della scuola una dichiarazione per la promozione della diversità e contro il razzismo. La CFR ha ritenuto positiva quest'iniziativa. Purtroppo, però, i genitori della bambina non sono soddisfatti di come la scuola ha gestito l'accaduto e continuano a sentirsi offesi.

Una donna tedesca si candida per un posto di lavoro in Svizzera, ma non lo ottiene. Il datore di lavoro le spiega che il posto è già stato assegnato. Per caso la donna vede più tardi su Internet che il posto è invece ancora a concorso. Chiede allora spiegazioni al datore di lavoro e per tutta risposta si sente dire che si sopravvaluta perché tedesca e che dovrebbe imparare a essere più modesta, come si usa in Svizzera. La CFR consiglia alla donna di intraprendere un'azione legale contro il datore di lavoro. Non può sporgere denuncia per discriminazione perché manca il presupposto della pubblicità, può però intentare un'azione di diritto privato per lesione della personalità. Siccome le procedure di diritto privato sono più complicate rispetto a quelle di diritto penale, la CFR suggerisce alla donna di farsi consigliare da un avvocato visto che non può rappresentarla in virtù del suo mandato.

La madre di una studentessa della Svizzera tedesca che ha trascorso tre mesi nella Svizzera francese nell'ambito di uno scambio di classi si è rivolta alla CFR. La ragazza è di genitori svizzeri e israeliani. Nella classe di accoglienza vi era anche un ragazzo di origini libanesi. Quando quest'ultimo ha lanciato una pallina di carta nel cestino, mancandolo, il professore ha osservato: «Immaginati che sia un israeliano, così lo centrerai sicuramente!». I compagni della ragazza gli hanno fatto notare che il suo commento non era appropriato e che aveva offeso la studentessa. Il professore ha allora aggiunto (in francese): «In ogni caso, non ha capito quello che ho detto». Dopo aver protestato senza successo presso l'organizzatrice dello scambio della scuola di sua figlia, la madre della studentessa è stata incoraggiata dalla CFR a scrivere una lettera alla direzione della scuola di accoglienza per puntualizzare che l'affermazione e il comportamento del professore sono inaccettabili. Quest'ultimo si è infatti intromesso nella sfera privata dei ragazzi (origine), ha portato in aula un conflitto politico interstatale e mancato di rispetto alla studentessa di scambio burlandosi delle sue conoscenze linguistiche. La direzione scolastica ha risposto per scritto di aver parlato con il professore e si è scusata con la madre e con la ragazza. Il direttore ha fatto notare che razzismo e discriminazione non sono tollerati nella scuola e che, già in passato, con la collaborazione di specialisti erano state adottate misure di sensibilizzazione contro il razzismo. In un successivo colloquio con la CFR, la madre della ragazza si è mostrata soddisfatta della risposta ottenuta.

Una donna si candida a un posto di lavoro per il quale possiede tutte le qualifiche richieste. Nel bando di concorso è menzionato esplicitamente che il datore di lavoro cerca una donna di nazionalità svizzera. La candidata in questione è svizzera, sposata con uno straniero, e porta sia il cognome da nubile che quello del marito. La donna non riceve alcuna risposta alla sua lettera di candidatura e qualche tempo dopo vede che lo stesso posto è stato nuovamente messo a concorso. Pensa allora di non essere stata presa in considerazione a causa del suo cognome e chiede alla CFR se sia legale pubblicare un bando di concorso di questo genere. Purtroppo, nella selezione del personale, la discriminazione dovuta alla provenienza o alla nazionalità dei candidati è una pratica diffusa. La CFR ritiene che simili bandi di concorso siano inaccettabili, visto il loro carattere discriminante. A questa donna è stato consigliato di prendere contatto con il datore di lavoro e con l'ufficio di collocamento.

Il proprietario di un albergo situato in una regione turistica si è rivolto alla CFR lamentandosi di aver ricevuto un messaggio e-mail con insulti razzisti e commenti screditanti sui servizi offerti dal proprio albergo e lasciando trapelare una forte indignazione. La CFR ha esaminato il caso per far luce sugli atti compiuti, comunicando sin dall'inizio all'interessato che un'e-mail indirizzata a una persona non costituisce un atto pubblico ai sensi della norma sulla discriminazione razziale (art. 261bis Codice penale svizzero), ma può rappresentare in taluni casi una lesione della personalità o anche un danno all'azienda. Le ricerche hanno consentito di ricostruire i seguenti fatti: la persona aveva agito in forma anonima, inviando l'e-mail da un indirizzo di posta elettronica che non ne rivelava l'identità. Aveva prenotato in via preliminare una stanza in Internet, senza tuttavia fornire le proprie generalità, ricevendo conferma immediata da parte dell'albergo. Ottenuto un indirizzo di posta elettronica diretto e avuto accesso in Internet a informazioni più dettagliate sui servizi forniti dall'albergo, la persona aveva inviato gli insulti razzisti e lesivi della personalità. La prenotazione definitiva, per la quale si richiedevano i dati personali, non era mai avvenuta e la persona non si era mai presentata in albergo. Data l'impossibilità di agire contro scritti anonimi, la CFR non ha potuto fare altro che informare il proprietario dell'albergo, consigliandogli di dimenticare e archiviare quanto prima l'accaduto.